

Allegato "A" al n. 11262/6085 rep.

STATUTO

Art. 1

(Denominazione)

E' costituita una Società per azioni con la denominazione "PARTNER SVILUPPO IMPRESE S.P.A. - Società di finanziamenti, partecipazioni e consulenza per le imprese commerciali e produttive", abbreviabile in "PARTNER SVILUPPO IMPRESE S.P.A. - PASVIM".

Art. 2

(Sede)

La Società ha sede in Pavia.

La Società potrà operare senza limiti territoriali, purché in Italia; a tal fine potrà con deliberazione dell'Assemblea, istituire e sopprimere sedi secondarie e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, delegazioni e uffici, anche presso i terzi, nonché operare sotto ogni altra forma e con ogni altro mezzo legittimi ritenuti idonei.

Art. 3

(Durata)

La durata della Società, salvo proroga o anticipato scioglimento, è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Art. 4

(Oggetto sociale)

La Società ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di concessione di finanziamenti, anche nella forma del rilascio di garanzie di qualsivoglia natura, sia dirette che indirette, e di assunzione di partecipazioni, quali consentite dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti, con l'esclusione della raccolta tra il pubblico del risparmio, del credito al consumo, della gestione, anche fiduciaria, di patrimoni e comunque delle altre attività riservate per leggi a speciali categorie di professionisti o imprese. La Società potrà altresì compiere ogni altra attività ed operazione strumentale o connessa al perseguimento del predetto oggetto sociale, che sia consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà infine acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avvalli e fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare e immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta, con l'oggetto sociale e sia comunque ritenuto utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Società.

Art. 5

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è di euro 14.850.000,00 (quattordicimilioniottococinquantamila e zero centesimi), diviso in n.

14.850.000 (quattordicimilioniottococinquantamila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno e zero centesimi) cadauna.

L'Assemblea dei Soci, con decisione adottata in data 23 novembre 2016, ha deliberato: a) di aumentare il capitale sociale dell'importo nominale di euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi), e quindi da euro 14.850.000,00 (quattordicimilioniottococinquantamila e zero centesimi) ad euro 15.850.000,00 (quindicimilioniottococinquantamila e zero centesimi), mediante emissione di n. 1.000.000 (unmilione) nuove azioni ordinarie del valore di euro 1,00 (uno) ciascuna, da liberare in denaro senza sovrapprezzo; b) di dare esecuzione al deliberato aumento di capitale secondo i seguenti termini e modalità:

- emissione di n. 1.000.000 (unmilione) nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna, con esclusione del diritto di opzione di tutti i soci e con offerta in sottoscrizione a terzi, da sottoscrivere entro la data del 30 (trenta) aprile 2017 (duemiladiciassette);

c) di prevedere che il deliberato aumento di capitale sia "scindibile", con la conseguenza che, alla scadenza di ciascuno dei termini di sottoscrizione sopra indicati, il capitale si consideri aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni fino ad allora sottoscritte, quale che ne sia il numero.

Art. 6

(Domicilio degli azionisti)

Il domicilio dei Soci e degli Amministratori, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 7

(Trasferimento di azioni)

I Soci hanno diritto di prelazione su azioni e diritti di opzione, sia in caso di aumenti del capitale sociale, sia nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi da parte degli altri Soci.

I Soci i quali intendano trasferire, in tutto o in parte, azioni ovvero diritti di opzione devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'offerta deve indicare il numero di titoli e/o diritti oggetto del trasferimento, il prezzo e le modalità del pagamento, nonché le generalità del cessionario. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione del Socio, dovrà comunicare l'offerta agli altri Soci.

Il Socio deve far pervenire al Presidente del Consiglio di amministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di cui al presente articolo devono farsi per lettera raccomandata con avviso di ricevimento; questa fa fede della decorrenza dei termini.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, le azioni offerte spettano ai Soci interessati proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

Art. 8

(Diritto di opzione)

In caso di aumenti del capitale sociale a pagamento il diritto di opzione è regolato dalle norme di cui all'art. 2441 c.c.

Art. 9

(Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, con la competenza rispettivamente stabilita dalla legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ovvero, qualora particolari circostanze lo richiedano o la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, entro 180 giorni.

Art. 10

(Procedura delle assemblee)

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso inviato tramite posta elettronica, telefax ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova certa dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione. Per tale termine farà fede la prova dell'avvenuto ricevimento specifica del mezzo di comunicazione prescelto.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza di questi, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un Amministratore o dalla persona designata dai presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione e dirigere e regolare la discussione.

Per l'intervento in Assemblea, la regolarità di costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e tra essi della maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario e ove occorra è coadiuvato da due scrutatori designati dall'Assemblea stessa.

Art. 11

(Sistema monistico)

La Società adotta il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies c.c. e ss.

Art. 12

(Organo amministrativo)

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea. All'interno del Consiglio di amministrazione è formato il Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi del successivo art. 17 del presente Statuto.

Gli Amministratori potranno anche non essere soci e dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, applicabili; almeno un terzo degli Amministratori nominati dovrà essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, primo comma, c.c.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, e comunque non oltre 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

La cessazione e la sostituzione degli Amministratori è disciplinata ai sensi di legge.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende cessato. In tal caso, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, che provvedono nel frattempo all'ordinaria amministrazione della Società.

Art. 13

(Cariche sociali)

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente. Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori, determinandone all'atto della nomina poteri ed attribuzioni.

Il Consiglio di amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni relative alla concessione di finanziamenti ad un comitato di Consiglieri composto da 3 (tre) membri, integrato da dirigenti o funzionari della Società, secondo quanto previsto nell'atto di delega. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha comunque diritto di partecipare alle riunioni di detto comitato.

Gli Amministratori delegati, ove nominati, riferiscono al Consiglio di amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati ed in conformità alle norme di legge.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale della Società, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico.

Il Consiglio di amministrazione può procedere in qualunque momento alla revoca del Direttore generale.

Art. 14

(Riunioni del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione si riunisce con la frequenza stabilita dalla vigente normativa, anche regolamentare, e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori o da due membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo designato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisca a norma dell'art. 13 del presente Statuto, e può essere effettuata via posta elettronica semplice, telefax ovvero con qualsiasi altro

mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, con avviso da inviarsi almeno due giorni prima.

Le deliberazioni sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio di amministrazione anche al di fuori dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trascritte in apposito libro.

Qualora il Presidente del Consiglio di amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove da lui ritenuto opportuno, può invitare il Direttore generale a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 15

(Poteri del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge o per Statuto sono riservati in modo espresso all'Assemblea.

Fermo quanto previsto all'art. 13 del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione può conferire procure per determinate categorie di affari e attività o di singoli atti a propri Amministratori e/o a personale della Società e/o a terzi, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio delle deleghe conferite.

Art. 16

(Poteri ed attribuzioni del Presidente)

Spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione, oltre ai compiti di cui all'art. 2381 c.c., le seguenti funzioni:

- a) la rappresentanza della Società e la firma sociale; la rappresentanza attiva e passiva in giudizio in ogni sede e grado delle giurisdizioni ordinaria, speciale e amministrativa, nonché la nomina dei patrocinatori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti;
- b) la convocazione e la presidenza dell'Assemblea; la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;
- c) quelle altre funzioni previste dalla legge ovvero attribuite

specificamente dal Consiglio di amministrazione.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie strategiche o non delegabili di competenza del Consiglio stesso. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione i poteri e le altre funzioni allo stesso attribuiti sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 17

(Comitato per il Controllo sulla Gestione)

I compiti del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono quelli previsti dall'art. 2409-octiesdecies, comma 5, c.c.

Ai sensi dell'art. 2409-octiesdecies c.c., la determinazione del numero degli amministratori componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta alla regolamentazione interna del Consiglio di amministrazione: in ogni caso il Comitato deve essere formato da almeno 2 (due) membri.

I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione dovranno essere nominati tra gli amministratori in possesso dei requisiti, oltre che di idoneità previsti per tutti gli amministratori ai sensi del precedente art. 12, anche di indipendenza, ed almeno un componente dovrà possedere la qualifica di revisore legale iscritto nel registro relativo.

I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non potranno essere membri di eventuali altri comitati nominati dal Consiglio di amministrazione, né potranno ricevere particolari deleghe di funzioni.

Il venir meno dei requisiti di idoneità o indipendenza di un amministratore facente parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione ne determina l'immediata decadenza dalla carica all'interno del Comitato stesso.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si riunisce con la frequenza stabilita dalla vigente normativa, anche regolamentare, e comunque almeno trimestrale, ed ogni volta che sia ritenuto opportuno.

Art. 18

(Compensi degli Amministratori)

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese da essi incontrate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi da parte dell'Assemblea.

Il modo di riparto del compenso dei membri del Consiglio di amministrazione deliberato dall'Assemblea è stabilito dal Consiglio stesso.

I compensi spettanti in particolare ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono determinati dall'Assemblea con specifica delibera.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce, altresì, previo parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione, le remunerazioni del Presidente, del Vicepresidente e degli Amministratori delegati a norma dell'art. 2389, terzo comma, c.c.

Art. 19

(Direttore Generale)

Il Direttore Generale, ove nominato, esercita la funzione secondo gli indirizzi

forniti e la regolamentazione dei poteri quali definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale riferisce circa la propria attività al Consiglio di Amministrazione e se richiesto al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Art. 20

(Controllo legale dei conti)

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico sono deliberati dall'Assemblea, comunque con i compiti, i poteri e le responsabilità disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 21

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e nelle forme di legge, il Consiglio di amministrazione provvede alla formazione del bilancio e alla sua sottoposizione all'Assemblea.

Art. 22

(Utili sociali)

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 10% al fondo riserva ordinaria fino a raggiungere il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai Soci in proporzione delle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 23

(Modificazioni dello Statuto - Diritto di recesso del Socio)

In caso di modificazioni dello Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Al Socio è consentito il diritto di recesso nei soli casi e nelle forme tassativamente previsti dalla legge, con espressa esclusione del diritto nei casi di cui all'art. 2437, secondo comma, cod. civ.

Art. 24

(Liquidazione)

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 25

(Clausola arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli Amministratori, da o contro i Liquidatori, sono deferite in via esclusiva, indipendentemente dal numero delle parti, ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dalla Camera Arbitrale di Milano e sono risolte in conformità al Regolamento Arbitrale della stessa Camera Arbitrale di Milano. L'arbitrato sarà rituale e il collegio arbitrale deciderà secondo diritto. La sede dell'arbitrato è in Milano, presso la Camera Arbitrale.

Art. 26

(Norma transitoria e finale)

Tutte le modifiche al presente Statuto introdotte dall'Assemblea tenutasi in

data [15 Marzo 2017] trovano applicazione con decorrenza dalla prima assemblea dei soci convocata successivamente alla iscrizione nel registro delle imprese delle medesime modifiche statutarie adottate, quindi con cessazione degli organi sociali in carica alla data dell'assemblea stessa.

Firmato: ALDO POLI

CARMELO DI MARCO - SIGILLO